

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 FEBBRAIO 1879

PRESIDENTE. Non essendovi dunque proposta, io non ho nulla a mettere ai voti. Verremo perciò all'altro emendamento proposto dalla Commissione, a cui si è associato l'onorevole Nicotera, ed all'emendamento dell'onorevole Avezzana. L'emendamento dell'onorevole Avezzana consiste nel sostituire allo stanziamento di 75,000 lire di questo articolo quello di 150,000 lire. Quindi essendo la proposta che più si scosta dal testo della legge, ha la precedenza.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata la pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova lo stanziamento di lire 150,000, proposto dall'onorevole Avezzana, è approvato.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo emendato.

Noto intanto che al paragrafo *a*, la Commissione ha aggiunto dopo le parole: *non abbiano servito* le altre: *di propria volontà*.

Coloro che approvano quest'emendamento aggiuntivo della Commissione sono pregati di alzarsi.

(È approvato.)

Ora rileggo l'articolo emendato:

« È concesso un fondo speciale di annue lire 150,000, per provvedere eziandio di assegno vitalizio i sott'ufficiali, caporali e soldati, che, potendo comprovare d'aver servito con regolare arruolamento nei corpi combattenti sotto i Governi nazionali del 1848 e 1849 e di aver sofferto condanna di prigionia od esilio, in conseguenza del prestato servizio militare, si trovino privi di mezzi di sussistenza e soddisfacciano alle condizioni seguenti:

« *a*) non abbiano servito di propria volontà posteriormente alcuno dei Governi restaurati;

« *b*) non siansi resi indegni per fatti criminosi o disonoranti:

« *c*) essendo emigrati ed abili al servizio, e non impediti da ostacoli insuperabili, siansi presentati a prendere servizio nelle successive guerre per l'indipendenza italiana;

« *d*) trovandosi sul luogo, ove si organizzavano forze militari per l'indipendenza nazionale, abbiano ripreso servizio, salvo i casi di dispensa, di cui alla precedente lettera *c*. »

Lo pongo ai voti: chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL BILANCIO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA E DI UNA RELAZIONE SULLE AVVOCATURE ERARIALI NEL 1878.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Baccelli a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

BACCELLI, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio di prima previsione per l'anno 1879 del Ministero della istruzione pubblica. (V. *Stampato*, n° 98A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

L'onorevole ministro delle finanze ha pure facoltà di parlare per presentare un disegno di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sulle regie avvocature erariali per l'anno 1878. (V. *Documento*, numero XXXII.)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA REINTEGRAZIONE NEI GRADI MILITARI DI COLORO CHE LI PERDETTERO PER CAUSA POLITICA.

PRESIDENTE. Essendo stati votati tutti gli articoli che ieri rimasero in sospenso, verremo all'articolo addizionale proposto dagli onorevoli Bertolè-Viale, Adolfo Sanguinetti, C. Compans, Arnulfi, Toaldi, Geymet, Antonibon, Cantoni, Guala, Villa, Spantigati, Borelli G. B., L. E. Farina, Salaris, Randaccio, Ercole, Ranco, Trompeo, Marazio, Ceresa, Torrigiani, G. B. Sanguinetti, Della Croce, Odiard, Oggero, Celesia, V. Giudici, B. Borelli, Boselli, Marzotto, Carlo Ferrari, Colombini, Pissavini, Alione, Morini.

Esso è del tenore seguente:

« Le tabelle annesse alla legge del 7 febbraio 1865, n° 2143, sulle pensioni militari saranno applicate:

« *a*) ai militari collocati a riposo dopo le campagne del 1848 e 1849 che non furono ammessi al beneficio della legge del 27 giugno 1850, numero 1049;

« *b*) ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge del 27 giugno 1850, n° 1049, per ferite ed infermità contratte in servizio nelle campagne del 1848 e 1849;

« *c*) ai militari collocati a riposo sotto l'impero della legge del 27 giugno 1850, n° 1049, la cui pensione sia minore di quella portata dalle tabelle annesse alla citata legge del 7 febbraio 1865. »

A quest'articolo addizionale è contrapposto un ordine del giorno così concepito:

« La Camera invita il Ministero a fare nel più breve termine possibile gli studi che saranno necessari, per porsi in grado di presentare un disegno di